



CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata Università) con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1 – C.A.P. 98122, C.F. 80004070837, P. IVA 00724160833, nella persona della Rettrice p.t., Prof.ssa Giovanna Spatari

e

la Fondazione “Horcynus Orca” (nel prosieguo denominata Fondazione), costituita con atto a rogito del notaio Salvatore Santoro, rep. n. 18212 racc. n. 5712, registrato a Lipari il 27 dicembre 2001, rappresentata dal Presidente e rappresentante legale,, domiciliato per la carica in Messina, località Torre Faro, edificio ex Tiro a volo

Premesso che

- l'Università è tra i soci fondatori della Fondazione ed ha contribuito al perseguimento delle finalità statutarie, fornendo una cospicua dotazione libraria nonché mettendo a disposizione gli immobili dell'ex Tiro a Volo e la relativa area antistante – ricevuti in consegna dal Demanio - per eleggere la sede legale della Fondazione stessa;
- con delibera del CdA d'Ateneo della seduta del 21/03/2022 (prot. n. 38758 del 24/03/2022) il Rettore è stato autorizzato a chiedere il rinnovo della consegna, scaduta in data 08.08.2021, dell'area demaniale marittima comprendente il manufatto “ex Tiro a Volo”, l'area antistante, nonché una porzione di manufatto della superficie di 93 mq, già oggetto di precedente consegna;
- con nota prot. n. 92034 del 18/07/2022, il Rettore ha presentato la relativa richiesta anche al fine di riordinare i precedenti atti con i quali nel tempo sono stati consegnati i beni demaniali in oggetto;
- con verbale n. 62 del 20/09/2022, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana – Demanio Marittimo ha consegnato, ai sensi dell'art. 34 C.N. e dell'art. 36 R.C.N., all'Università degli Studi di Messina un'area demaniale marittima, per complessivi mq. 6.501,00 ricadenti nel Comune di Messina registrati al Foglio di mappa n. 47 particelle n. 2152, n. 2400, porzione della particella n. 2397 e le opere ivi esistenti, per la durata di 15 anni, allo scopo di espletare attività istituzionali di ricerca per finalità scientifiche e sperimentali, connesse alla fruizione del mare;

Considerato

- che, la Fondazione, ex art. 3 del proprio Statuto, persegue, quali scopi, la promozione e la gestione dell'omonimo Parco Letterario - che ha sede a Messina, nei suindicati locali dell'“ex Tiro a Volo” e negli adiacenti locali della “Torre degli Inglesi”-, la promozione della rete ecologica e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali dello Stretto di Messina, la

promozione di azioni di documentazione, ricerca, formazione d'eccellenza e trasferimento a livello internazionale di saperi e tecnologie legate al mare e sostenibilità sul piano ambientale e sociale in genere, la promozione di cooperazioni e scambi culturali in Europa ed in particolare nel bacino del mediterraneo, nonché l'organizzazione di mostre, *stage*, seminari di studio, e lo svolgimento di attività di divulgazione scientifica;

- che, tra gli scopi della Fondazione e le finalità per le quali sono state consegnate le aree demaniali all'Università, di cui al citato Verbale n. 62/2022, risulta esserci una perfetta coerenza;
- che, le Parti, pertanto, hanno comune interesse a collaborare per il perseguimento delle finalità indicate;

Ritenuto

- che l'Amministrazione Universitaria, allo scopo di espletare in maniera compiuta le attività istituzionali di ricerca per finalità scientifiche e sperimentali, connesse alla fruizione del mare – così come sancito nel succitato verbale di consegna – intende regolarizzare e precisare nel presente atto convenzionale da sottoscrivere con la Fondazione “Horcynus Orca” l'uso dei manufatti e delle aree ricevute in consegna, nonché le modalità di svolgimento delle attività che si intendono sviluppare;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione Quadro.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

La presente Convenzione Quadro prevede che l'Università - titolare della consegna delle aree demaniali in oggetto ex art. 34 C.N. e art. 36 R.C.N. e più precisamente di complessivi mq 6.501,00, ricadenti nel Comune di Messina, registrati al catasto al Foglio di mappa n. 47 particelle n. 2152 e n. 2400 e porzione di particella n. 2397 - intende perseguire le finalità scientifiche e sperimentali, connesse alla fruizione del mare, anche mediante il supporto della Fondazione, di cui è socio fondatore, prevedendo lo svolgimento di attività che saranno concertate tra le Parti.

Art. 3 – Impegni della Fondazione

La Fondazione, a tal fine, si impegna a:

- far predisporre, al proprio Comitato Scientifico, un dettagliato Programma annuale delle attività culturali, di ricerca scientifica e sperimentale, da svolgersi nelle strutture dell'ex Tiro a Volo e nell'area antistante – con esclusione della porzione della particella n. 2397 – che, una volta

approvato dal proprio Consiglio di Amministrazione, verrà inoltrato all'Università, per ogni opportuna valutazione e condivisione;

- rispettare le finalità istituzionali delle attività da svolgersi che, pertanto, non potranno avere fini commerciali ma saranno senza scopo di lucro, per cui gli eventuali incassi per la vendita di biglietti di ingresso agli eventi o introiti di altro genere dovranno essere utilizzati esclusivamente per la copertura dei costi dell'evento organizzato, ovvero, qualora residuassero utili o avanzi di gestione, gli stessi dovranno essere destinati a scopi istituzionali con divieto di distribuzione di fondi, utili, riserve e capitali;
- utilizzare i locali esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche, la natura, la capienza e la sicurezza degli ambienti, e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti;
- assumersi l'onere di munirsi, a propria cura e spese, degli eventuali permessi, licenze e autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento di iniziative con accesso al pubblico, nonché provvedere a tutte le coperture assicurative e al servizio di vigilanza nell'ambito degli eventi calendarizzati;
- assumersi la responsabilità dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti eventualmente alla SIAE, di contributi previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale dalla stessa eventualmente impiegato, nonché l'osservanza delle norme in materia di impatto acustico e delle norme di comune prudenza e diligenza atte a garantire l'incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D. Lgs. 81/2008);
- assicurare la presenza di persone formate che siano in grado di far rispettare i limiti massimi di capienza, mantenere le vie d'uscita sgombrare ed immediatamente fruibili, vigilare sul corretto svolgimento delle manifestazioni, gestire le eventuali emergenze e di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio;
- manlevare, garantire e comunque tenere indenne l'Università da qualsiasi conseguenza pregiudizievole per danni a cose o a persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività organizzate dalla Fondazione stessa;
- farsi carico delle eventuali spese: di allestimento, sgombero e ripristino dei locali, che dovrà avvenire al termine della manifestazione, dei lavori di facchinaggio, del noleggio di arredi, di impianti di amplificazione sonora e impianto luci, supplementari a quelli eventualmente in dotazione, nonché della pulizia degli spazi utilizzati.

Art. 4 - Impegni dell'Università

L'Università deterrà la gestione delle aree in oggetto, nel rispetto delle finalità esplicitamente previste nel citato verbale di consegna, consentendo alla Fondazione di mantenere presso l'immobile dell'ex Tiro a Volo la propria sede legale e riconoscendo a tal fine la possibilità di fruire degli spazi già

assegnati.

Al fine di evitare sovrapposizioni organizzative, l'Università valuterà, tra gli altri, il Programma annuale, di cui al precedente art. 3, presentato dalla Fondazione, e procederà alla calendarizzazione degli eventi, nonché alla valutazione delle iniziative proposte.

Art. 5 – Accordi Attuativi

Le Parti potranno specificare e dettagliare i reciproci impegni mediante la sottoscrizione di successivi accordi attuativi che dovranno essere stipulati con le stesse modalità previste per la sottoscrizione del presente accordo.

Art. 6 - Durata

Il presente Atto entrerà in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione e rimarrà efficace per 5 anni, salvo riconsegna anticipata delle aree, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana – Demanio Marittimo.

Art. 7 - Foro Competente

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, si dà atto che qualsivoglia controversia sarà di competenza del Foro di Messina.

Art. 8 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, le cui eventuali spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è, altresì, soggetto ad imposta di bollo che verrà assolta dall'Università, con modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente atto annulla e sostituisce integralmente ogni atto precedente sottoscritto tra le Parti.

Università degli Studi di Messina
La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari

La Fondazione Horcynus Orca
Il Rappresentante Legale